



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura Maria Cosmai
dott. Rosa Muscio
dott. Angelamaria Serpico

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

nel procedimento iscritto al n.20612 dell'anno 2016, promosso con ricorso depositato il 7/4/2016 da:

[redacted] il 30/5/1981 (C.F. [redacted]), rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] MILANO è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti presso il cui studio in VIA BORGOGNA, 5 20122

RICORRENTE

contro

[redacted] il 17/4/1980 (codice fiscale [redacted]) rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] MILANO è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti presso il cui studio in VIA GALILEO GALILEI,

RESISTENTE

All'udienza tenutasi in camera di consiglio il 16.6.2017

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2017 - *presò atto* delle risultanze della CTU dell'11.5.20217;

- *presò atto* delle dichiarazioni rese dalle parti davanti al Giudice relatore di adesione e sostanziale condivisione delle conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa Fara (seppure con alcune perplessità da parte del padre circa le prospettate frequentazioni padre/figlia così come intese e sottoposte a limitazioni da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio, su cui si tornerà nel prosieguo) in relazione all'affidamento di Lily, al suo collocamento ed ai tempi ed alle modalità di frequentazione della stessa con i genitori per il primo anno di attuazione del proposto progetto, accordi valutati conformi agli interessi della minore;

- *rilevato* che il padre ha insistito per una regolamentazione del diritto di visita non limitata dalla necessità della presenza di altra figura parentale (individuata nella nonna paterna), o quantomeno disposta per un periodo inferiore (2 mesi) rispetto a quello indicato dalla CTU (6 mesi), ritiene il Tribunale che nulla osti, successivamente ad un periodo congruo, non necessariamente predeterminato in sei mesi, ma tale da consentire comunque ai genitori di risultare maggiormente consapevoli e responsabili rispetto al proprio ruolo genitoriale ed alle esigenze della figlia e maggiormente confidenti l'uno nei confronti dell'altro, ad eliminare la presenza della nonna paterna alle visite padre/figlia prima del termine di sei mesi, qualora ciò risultasse conforme agli

CoGe

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

interessi della bambina; coerente con lo svolgimento del progetto e, in assenza di elementi di segno contrario, positivamente valutato dall'incaricando coordinatore genitoriale;

- **ritenuto** quindi opportuno incaricare un coordinatore genitoriale (già individuato dalle parti nella persona del dott. Fabio Monguzzi) per l'assolvimento dei compiti delineati dalla Dott.ssa Fara e meglio individuati in dispositivo, per la durata di un anno, avente l'obiettivo generale di supervisionare l'andamento della regolamentazione e favorire nei genitori la condivisione autonoma della genitorialità ed al contempo per facilitare tra le stesse la risoluzione delle dispute e la presa delle decisioni riguardanti la figlia;

- **ritenuto** altresì opportuno integrare il predetto progetto con un intervento coordinato, omogeneo e coerente di assistenza domiciliare per la minore (cd. ADM) condotto da un educatore professionale bilingue (italiano/francese), già individuato dalle parti nella persona della dott.ssa Viola Michel cui sono attribuite le funzioni meglio specificate in dispositivo;

- **ritenuto** necessario che il coordinatore genitoriale e l'educatore professionale incaricati trasmettano a questa Corte una prima relazione completa circa l'attuazione e lo svolgimento dei compiti entro il 30 ottobre 2017 ed una successiva di aggiornamento entro il 31 dicembre 2017, segnalando in ogni caso immediatamente ogni situazione di pregiudizio per la minore;

- **ritenuto**, quanto al profilo economico, che il ricorrente ha evidenziato di dover sostenere i costi (quantomeno di trasporto) necessari per garantire la presenza della madre sig.a [redacted] alle visite tra lui e la figlia e che tali costi incidono sensibilmente sulle proprie disponibilità economiche ed atteso che è incontestato in giudizio che la nonna paterna vive attualmente in altra località (Bretagna) distante da quella del figlio, ritiene il Tribunale congruo ridurre, finché sarà necessaria la compresenza della nonna paterna alle visite del figlio con la nipote, il contributo del padre al mantenimento della figlia in € 250,00 mensili, mantenendo ferme le disposizioni relative al contributo per le spese straordinarie necessarie per la minore non ricomprese nell'assegno periodico;

P. Q. M.

Il Tribunale, in via provvisoria ed istruttoria, così provvede:

1. Affida la minore Lily [redacted] di seguito Lily), nata [redacted] il 19/11/2013, in modo condiviso ad entrambi i genitori;
2. Dispone che Lily mantenga la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Milano e [redacted]

che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per sei giorni al mese, dal venerdì pomeriggio al mercoledì successivo, di cui cinque in Francia, ove verrà condotta dalla madre, alla presenza della nonna paterna (per almeno due mesi e non più di sei mesi a partire dall'avvio del progetto di cui nel prosieguo) ed il sesto giorno a Milano, ove verrà ricondotta dal padre, e con l'intervento di ADM di cui si dirà successivamente. Durante l'estate 2017 il padre vedrà e terrà con sé Lily, alla presenza della nonna paterna, una settimana nel mese di luglio da accorpare ai giorni di visita ordinaria, ed altrettanto nel mese di agosto, e così indicativamente dal 14 al 26 luglio e dal 18 al 30 agosto.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Durante le festività natalizie il padre vedrà e terrà con sé la figlia (eventualmente anche senza la presenza della nonna paterna, se ritenuto opportuno dal coordinatore genitoriale) per una settimana, nel periodo: 23-30 dicembre o: 30 dicembre - 6 gennaio, previo accordo da prendersi con la madre. In caso di contrasto, Lily starà con la madre il primo periodo e con il padre il secondo.

Per consentire lo svolgimento delle visite paterne la madre porterà la figlia in Francia dal padre e quest'ultimo riporterà la bambina in Italia dalla madre.

3. Nomina il dott. Fabio Monguzzi, così come già individuato dalle parti, quale coordinatore genitoriale al quale vengono conferite le seguenti funzioni al fine di attuare il progetto di durata annuale dal seguente contenuto:

- favorire la comunicazione tra i genitori e facilitare la possibilità di giungere a scelte e decisioni condivise, riguardanti la figlia, aiutandola a decentrarsi dal conflitto;
- coordinarsi con l'intervento di ADM, meglio specificato più avanti;
- supervisionare il rispetto e l'andamento della regolamentazione con facoltà di modificarla preferibilmente con l'accordo di entrambi i genitori o unilateralmente qualora subentrasero condizioni di pregiudizio per la minore che andranno prontamente segnalate;

4. Ad integrazione del progetto dispone, per la durata di almeno sei mesi, un intervento di ADM condotto da un educatore che abbia la conoscenza delle lingue italiana e francese, nominando la dot.ssa Viola Michel, così come congiuntamente individuata dalle parti, alla quale vengono attribuite le seguenti funzioni:

- accompagnare e assistere la bambina nelle videochiamate con il padre intervenendo, se necessario, con indicazioni educative;

- accogliere padre e bambina al rientro in Italia una volta al mese favorendo il passaggio della bambina da un genitore all'altro e intervenendo con indicazioni educative, secondo le modalità da concordare con il coordinatore genitoriale.

5. Dispone che il coordinatore genitoriale e l'educatore incaricati trasmettano a questa AG una prima relazione completa circa le attività delegate entro il 30 ottobre 2017 ed una seconda di aggiornamento entro il 31 dicembre 2017, segnalando in ogni caso immediatamente ogni situazione di pregiudizio per la minore.

6. Dispone che le parti provvedano alla formalizzazione dell'incarico al coordinatore genitoriale ed all'educatore, entrambi già concordemente individuati dalle parti, entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento: i costi del coordinatore genitoriale e dell'educatore dovranno essere ripartiti al 50% tra i genitori. Salvo diverso accordo delle parti per una durata superiore, l'incarico del Coordinatore avrà la durata di un anno e quella dell'educatore di sei mesi.

6. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto della figlia versando in via anticipata alla madre, entro il giorno 5 del mese, la somma mensile di € 250,00, importo soggetto a valutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche della minore;

7. Dispone che le spese di CTU, nella misura liquidata come da separato provvedimento del Collegio, siano definitivamente poste a carico di ciascuna parte per la quota del 50%.

8. Rinvia il procedimento per la sua ulteriore trattazione con la comparizione personale delle parti avanti al Giudice Delegato, dott.ssa Angelamaria Serpico, all'udienza del **25 gennaio 2018 ore 11.30**, nominando interprete il sig. Pierre Levy, iscritto all'Albo dei traduttori n. 7225 del Tribunale di Milano.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite affinché provvedano con urgenza a dar corso a quanto disposto e pone a cura della parte più diligente la comunicazione del presente decreto al Dott. Fabio Monguzzi, alla dott.ssa Viola Mitchell ed al sig. Levy a cura del ricorrente. Provvedimento immediatamente efficace.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 16 giugno 2017.

Il Giudice estensore
dott. Angelamaria Serpico

Il Presidente
dott. Laura Maria Cosmai

